

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Definizione delle funzioni

1. I Cultori della materia collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto, nonché nel supporto allo svolgimento di attività seminariali ed esercitazioni, previa attribuzione del titolo da parte del Direttore di Dipartimento.
2. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo e non danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria

Articolo 2

Procedure di attribuzione

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia deve essere presentata al Direttore del Dipartimento da parte di un docente afferente al Dipartimento con il consenso dell'interessato. Il Direttore, valutata la proposta, con eventualmente il parere della Commissione scientifica, attribuisce, in caso di esito positivo, con nota direttoriale, la qualifica di Cultore della materia all'interessato.
2. La proposta di conferimento deve indicare il settore scientifico-disciplinare e la/le disciplina/e per la/le quale/i il candidato viene nominato Cultore. Per i settori di non competenza del Dipartimento deve essere indicato l'insegnamento per il quale è richiesta la qualifica e deve essere allegato il parere favorevole di un esperto del settore. In tal caso il titolo di Cultore della Materia può essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'attività seminariale per cui è richiesto. Deve altresì essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e di conoscenza del Codice Etico dell'Ateneo e dal curriculum vitae dell'interessato, controfirmati dal docente proponente.

Articolo 3

Durata e rinnovo della qualifica

1. La qualifica di Cultore della materia viene attribuita fino ad un massimo di tre anni.
2. L'elenco completo dei Cultori della materia sarà conservato dal Direttore del Dipartimento che provvederà altresì ad aggiornarlo.
3. Resta ferma la possibilità di revoca con disposizione motivata del Direttore del Dipartimento.
4. La copertura assicurativa per infortuni è a cura del Cultore della materia.

Articolo 5

Uso della qualifica

1. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" soltanto nel periodo di attribuzione da parte del Direttore e con l'indicazione del settore scientifico disciplinare o dell'attività seminariale per il quale è stata conferita.

Articolo 5

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2019/20.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA
DI CULTORE DELLA MATERIA**

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.

Professione

CHIEDE l'attribuzione della qualifica di cultore della materia relativa al
SSD _____

oppure

CHIEDE l'attribuzione della qualifica di cultore della materia relativamente
all'attività seminariale _____

presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" per il periodo dal _____ al _____
in relazione agli insegnamenti del SSD _____

DICHIARA di accettare integralmente il Regolamento sui Cultori della materia del
Dipartimento stesso.

Allega
curriculum
vitae.

Roma, _____

Firma

Il sottoscritto _____

Docente di ruolo SSD _____ afferente al Dipartimento di Matematica,

Università degli Studi di Roma Tor Vergata , visti la domanda di cui sopra ed il

curriculum vitae ad essa allegato, propone l'attribuzione della qualifica di cultore della materia al/alla

Dott./Dott.ssa _____